

VALECO S.p.A. Aosta (AO)	<b>CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO REGIONALE TRATTAMENTO RIFIUTI DI BRISSOGNE</b>	Rev.: 2 del 20/05/15
-----------------------------	--	-------------------------

## CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO

tra la Società VALECO S.P.A. con sede in Località L'Ile Blonde, n.1 del Comune di Brissogne (AO), P.IVA 00522700079, in qualità di gestore del Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne con annessa discarica, qui di seguito denominata "**Gestore**"

e

\_\_\_\_\_ (denominazione)

con sede in \_\_\_\_\_ (indirizzo)

Codice fiscale e Partita I.V.A \_\_\_\_\_, qui di seguito denominato "**Utente**"

**Premesso che,**

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta e' proprietaria del Centro Regionale di trattamento rifiuti urbani ed assimilati con annessa discarica sito in Brissogne, Località' L'Ile Blonde, 1 (qui di seguito denominato "**Centro**");
- tale Centro è idoneo allo smaltimento delle categorie di rifiuti identificate, ammissibili, nelle discariche per rifiuti non pericolosi - rifiuti urbani, al deposito preliminare, alla messa in riserva e al recupero di rifiuti come da Provvedimenti Dirigenziali in vigore.
- la Valeco S.p.A. e' incaricata della gestione del predetto Centro;

**si conviene e si stipula quanto segue**

1. Il Gestore autorizza l'Utente a conferire al Centro i rifiuti classificati secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE con i seguenti codici:

codice C.E.R	Descrizione	quantità massima annua [t]

VALECO S.p.A. Aosta (AO)	<b>CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO REGIONALE TRATTAMENTO RIFIUTI DI BRISSOGNE</b>	Rev.: 2 del 20/05/15
-----------------------------	--	-------------------------

da quest'ultimo prodotti e/o trasportati, nel rispetto del Regolamento di conferimento, allegato, che si intende integralmente accettato;

2. il conferimento dei rifiuti avverrà alle seguenti condizioni:
  - a) trasporto all'impianto: effettuato a cura e spese dell'Utente;
  - b) documenti: quelli previsti dalla normativa e dal regolamento vigenti al momento del conferimento;
  - c) prezzo del servizio di smaltimento rifiuti: Euro/t 135,00 (diconsi euro centotrentacinque/00), salvo variazioni stabilite dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che avranno effetto a partire dalla data della relativa deliberazione oltre ad I.V.A. di legge ed al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/95).
  - d) prezzo del servizio di recupero rifiuti: Euro/t 30,00 (diconsi euro trenta/00), salvo variazioni stabilite dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che avranno effetto a partire dalla data della relativa deliberazione oltre ad I.V.A. di legge ed al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/95).
  - e) accettazione: i rifiuti si intendono accettati solo dopo verifica della conformità secondo quanto previsto dal Regolamento di conferimento.
  - f) responsabilità: l'Utente e' responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare all'Ente proprietario dell'impianto di smaltimento finale e/o al gestore a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti o da quelli dichiarati;
  - g) facoltà di recesso: il Gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione e di sospendere il servizio, con effetto immediato dalla data di apposita comunicazione scritta, senza che l'Utente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi:
    - per difformità dalle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate - qualora fossero approvate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo;
    - per mancato pagamento, alle singole scadenze, del corrispettivo per il servizio reso;
  - h) provenienza: i rifiuti dovranno essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta
3. Il Gestore, alla fine di ogni periodo (mese-trimestre) emetterà apposita fattura ed il relativo pagamento dovrà essere eseguito dall'Utente entro giorni trenta fine mese data fattura.
4. In caso di mancato pagamento, oltre al recesso della presente convenzione previsto al punto 2 lett. f), il Gestore potrà recuperare le somme rimaste scoperte e, senza necessità di messa in mora, applicare gli interessi moratori pari alle prime rate maggiorato di cinque punti, oltre gli oneri correlativi.
5. L'Utente, a garanzia degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, dovrà prestare idonea fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari a euro \_\_\_\_\_(diconsi euro \_\_\_\_\_)

VALECO S.p.A. Aosta (AO)	<b>CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO REGIONALE TRATTAMENTO RIFIUTI DI BRISSOGNE</b>	Rev.: 2 del 20/05/15
-----------------------------	--	-------------------------

In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura da parte dell'Utente, il Gestore potrà rivalersi sulla fidejussione prestata per compensare il proprio credito, escluso per il fidejussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 cod. civ.

Resta salvo il diritto del Gestore al risarcimento degli ulteriori danni.

Il documento fidejussorio sarà svincolato entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione della presente convenzione, e comunque dopo l'adempimento da parte dell'Utente di tutte le proprie obbligazioni.

6. Qualora, per motivi di forza maggiore o interventi delle autorità competenti, dovesse interrompersi l'attività di smaltimento rifiuti dell'impianto, per un periodo superiore a giorni trenta, l'Utente potrà risolvere il contratto, ma non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.
7. La presente convenzione ha durata fino al \_\_\_\_\_ e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della scadenza.
8. In caso di controversie il Foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.
9. La presente scrittura privata non autenticata relativa atto soggetto ad IVA e' registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
10. L'utente ha obbligo di comunicazione al Gestore di ogni variazione del ciclo produttivo che genera il rifiuto
11. Se richiesto dal Gestore, l'utente dovrà fornire a sue spese la relazione tecnica contenente la caratterizzazione di base del rifiuto, al fine di poter procedere alla stipula della convenzione.

Data \_\_\_\_\_

l'Utente

il Gestore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_